



PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEI COMITATI C.R.I. E ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI

VADEMECUM





PREMESSA

A norma dell'articolo 2 del Decreto interministeriale 16 aprile 2014 (*"Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa"*) e dell'articolo 21.14 dello Statuto della Croce Rossa Italiana, il Consiglio Direttivo Nazionale è competente all'approvazione dello Statuto-tipo dei Comitati C.R.I.

Lo Statuto-tipo costituisce il modello di Statuto che ogni singolo Comitato C.R.I. deve adottare con atto pubblico, e che ne disciplina le attività unitamente con lo Statuto della Croce Rossa Italiana.

L'operazione di adeguamento dei testi degli Statuti dei Comitati C.R.I. finora depositati si rende necessaria, in quanto occorre al più presto unificare le normative, al momento contrastanti, in più parti anche fondamentali, con lo Statuto della Croce Rossa Italiana entrato in vigore l'1 gennaio 2016.

Con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 64 del 21 dicembre 2016, è stato – quindi – adottato il nuovo Statuto-tipo per i Comitati C.R.I., nel medesimo testo di quello a suo tempo approvato con il provvedimento del Presidente Nazionale n. 5 dell'11 febbraio 2016, relativo ai Comitati Provinciali C.R.I. trasformati ex articolo 45 dello Statuto della C.R.I.

Entro il termine di sei mesi, pertanto, tutti¹ i Comitati C.R.I. dovranno adeguarsi, depositando – previo passaggio dell'Assemblea dei Soci – apposito atto presso un Notaio.

Il presente *vademecum* è finalizzato a guidare questo ed i successivi adempimenti che ne scaturiranno.

¹ Fanno eccezione a questa disposizione:

- i Comitati Provinciali C.R.I. trasformati in Comitati C.R.I. a norma dell'articolo 45 dello Statuto, che hanno, per l'appunto, utilizzato il testo di cui al provvedimento PN n. 5/2016;
- il Comitato C.R.I. dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, che ha già depositato – con le specificità del caso – il testo di cui al provvedimento PN n. 5/2016;
- i Comitati C.R.I. costituiti dopo l'1 gennaio 2016, in quanto ai medesimi è stato fornito il testo di cui al provvedimento PN n. 5/2016;
- i Comitati C.R.I. della Sicilia, in quanto hanno già chiesto, ed ottenuto, di depositare il testo di cui al provvedimento PN n. 5/2016.



FASE 1: ADEMPIMENTI PRELIMINARI

A partire dall'1 febbraio 2016, l'Ufficio del Segretario Generale inizierà ad inviare a tutti i Comitati C.R.I. interessati il testo, in duplice copia, dello Statuto da adottare. Detto testo, conforme allo Statuto-tipo approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà "bollinato", ovvero autenticato con apposito timbro del Comitato Nazionale, e comprenderà anche l'elenco dei territori su cui il Comitato svolge la propria attività.

È, pertanto, opportuno, che prima di tale fase le regioni che intendono modificare i territori d'azione dei Comitati C.R.I. (e/o le denominazioni dei Comitati C.R.I.), si confrontino al loro interno per arrivare ad una proposta quanto più condivisa.

A norma di Statuto e di Regolamento:

- competente a trasmettere la proposta di modifica sull'attribuzione dei territorio di un Comitato C.R.I. è il Consiglio Direttivo Regionale, alla cui adunanza sono invitati – con voto consultivo – i Presidenti dei Comitati C.R.I. interessati;
- competente ad approvare la proposta è il Consiglio Direttivo Nazionale.

La suddivisione dei territori d'azione è, spesso, frutto di presenza radicata di un Comitato C.R.I. e, quindi, può non necessitare di variazioni. In alcuni casi, al fine di adottare una linea neutra, sono stati attribuiti ai Comitati C.R.I. i medesimi territori dei distretti sanitari o socio-sanitari: tale soluzione può essere utile, anche se non è obbligatorio seguirla.

In ogni caso:

- l'eventuale nuova articolazione territoriale deve rispondere a criteri di sviluppo strategico, di più incisiva presenza dell'Associazione sul territorio e/o di adeguamento alle variazioni territoriali relative all'organizzazione istituzionale dello Stato o della Regione;
- non è possibile assegnare al Comitato C.R.I. un territorio comprendente Comuni facenti parte di regioni diverse o province diverse o Città Metropolitane diverse o aree vaste diverse.

Supporto via mail

- rosario.valastro@cri.it → per i Comitati Regionali C.R.I. che abbiano necessità di presentare proposte di nuova articolazione territoriale;
- regolamenti@cri.it → per i Comitati C.R.I. che abbiano richieste o dubbi su questa fase della procedura;
- sg@cri.it → per chiedere informazioni sullo stato di spedizione dei testi degli Statuti.



FASE 2: ADOZIONE DELLO STATUTO

Una volta ricevuto il testo dello Statuto del Comitato C.R.I., il Presidente lo presenterà all'Assemblea dei Soci per la presa d'atto. L'operazione di adozione del nuovo testo è obbligatoria, in quanto adeguamento necessario ex articolo 45 dello Statuto della C.R.I., ma un passaggio in Assemblea è comunque consigliato.

Successivamente, il Presidente del Comitato C.R.I. – da solo o con alcuni Soci, tutti muniti di documento di riconoscimento – si recherà da un Notaio² per finalizzare l'operazione di deposito, portando con sé:

- il testo dello Statuto “bollinato” pervenuto dal Comitato Nazionale;
- il testo dello Statuto della C.R.I.;
- il Decreto interministeriale 16 aprile 2014 (*allegato 1*);
- la delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 64 del 21 dicembre 2016 (*allegato 2*);
- l'eventuale delibera del Consiglio Direttivo Nazionale avente ad oggetto variazioni di territorio e/o di denominazione;
- il verbale dell'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui il Notaio non sia il medesimo in cui è stato effettuato il primo deposito dello Statuto del Comitato C.R.I., occorre portare anche l'atto di adozione effettuato a suo tempo.

Si sottolinea l'utilità di rivolgersi al proprio Comitato Regionale C.R.I. e scegliere di effettuare il deposito da un unico Notaio in regione: ciò potrà consentire un risparmio di costi e, certamente, una maggiore semplicità nello svolgimento degli adempimenti.

Una volta finalizzata l'operazione, sarà cura di ogni Presidente richiedere più copie conformi sia dell'atto di deposito³ sia del nuovo Statuto del Comitato. Una copia conforme di entrambi i documenti andrà scannerizzata ed inviata via posta elettronica al proprio Comitato Regionale C.R.I. ed all'Ufficio del Segretario Generale (sg@cri.it).

Gli adempimenti connessi a tale fase dovranno concludersi entro il 21 luglio 2017.

Supporto via mail

- regolamenti@cri.it → per i Comitati C.R.I. che abbiano richieste o dubbi su questa fase della procedura;
- sg@cri.it → per inviare copia scannerizzata della copia conforme del nuovo Statuto del Comitato C.R.I. e dell'atto di deposito.

² È anche possibile che il Notaio assista all'Assemblea e che l'operazione di deposito sia, quindi, contestuale. La scelta è rimessa alla decisione del Consiglio Direttivo del Comitato.

³ Si fornisce (*allegato 3*) una bozza di atto di deposito.



FASE 3: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Successivamente all'adozione del nuovo Statuto del Comitato C.R.I. ed alla sua trasmissione ai Comitati sovraordinati, occorrerà dar seguito agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione civile.

1. Aggiornamento anagrafe fiscale

Occorre, anzitutto, comunicare all'Agenzia delle Entrate, cui sono stati richiesti **Codice fiscale e Partita Iva**, il nuovo nome del Comitato (che non è più "Comitato Locale C.R.I."). A tale fine, devono essere utilizzati i seguenti parametri: "**Croce Rossa Italiana – Comitato di**" / **associazione riconosciuta / Codice ATECO 949990**).

I moduli per l'aggiornamento dati possono essere reperiti *on line*:

- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiede/Codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/Codice+fiscale+modello+AA5_6/Modello+e+istruzioni+CF+AA5_6/ (per i Comitati C.R.I. titolari solo di codice fiscale);
- http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/partita+iva/aa7_10/modello+aa7_10 (per i Comitati C.R.I. titolari anche di partita iva).

L'Agenzia delle Entrate rilascerà copia aggiornata del certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita iva. Tale documento dovrà essere scannerizzato e trasmesso via *mail* al proprio Comitato Regionale, che provvederà ad archivarlo.

Ove il Comitato C.R.I. non avesse a suo tempo provveduto, occorre inoltre comunicare il nome del nuovo rappresentante legale (se modificato). Si ricorda che tale operazione va fatta sempre al cambio del Presidente/Commissario del Comitato C.R.I., pena l'irrogazione di sanzioni da parte dell'amministrazione tributaria.

2. Aggiornamento anagrafe ONLUS

Occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate, **Anagrafe regionale delle ONLUS**, il nuovo nome del Comitato (ovvero "**Croce Rossa Italiana – Comitato di**"), trasmettendo copia dell'atto di deposito e del nuovo Statuto del Comitato C.R.I.

L'Agenzia delle Entrate invierà apposita comunicazione di recepimento dell'aggiornamento. Tale nota dovrà essere scannerizzata e trasmessa via *mail* al proprio Comitato Regionale, che provvederà ad archivarla.

Anche in questo caso, ove il Comitato C.R.I. non avesse a suo tempo provveduto, occorre inoltre comunicare il nome del nuovo rappresentante legale (se modificato). Si ricorda che tale operazione va fatta sempre al cambio del Presidente/Commissario del Comitato C.R.I., pena l'irrogazione di sanzioni da parte dell'amministrazione tributaria, ivi compresa la cancellazione dal registro.



3. Aggiornamento registri regionali

Occorre comunicare alla Regione, in quanto depositaria dei relativi **registri** (registro delle persone giuridiche, registro delle Associazioni di Promozione Sociale, elenco delle associazioni di Protezione Civile o altri registri in cui si è iscritti) il nuovo nome del Comitato (ovvero “**Croce Rossa Italiana – Comitato di ...**”), trasmettendo copia dell’atto di deposito e del nuovo Statuto del Comitato C.R.I., nonché del certificato di aggiornamento del codice fiscale e della partita iva.

Ove il Comitato C.R.I. non avesse a suo tempo provveduto, occorre inoltre comunicare il nome del nuovo rappresentante legale (se modificato) e dei nuovi organi sociali. Si ricorda che tale operazione va fatta sempre al cambio del Presidente/Commisario/Consiglio Direttivo del Comitato C.R.I., pena l’irrogazione di sanzioni da parte dell’amministrazione regionale, ivi compresa la cancellazione da detti registri.

Sulle operazione di cui al presente punto 3, anche in considerazione delle differenti legislazioni regionali e delle diverse situazioni territoriali, si sottolinea l’utilità di rivolgersi al proprio Comitato Regionale C.R.I. e predisporre adempimenti centralizzati.

4. Volture

Una volta ottenuto l’aggiornamento dei dati fiscali, occorrerà dare comunicazione del nuovo nome del Comitato C.R.I. all’istituto di credito tesoriere del Comitato (all’uopo consegnando il certificato di aggiornamento del codice fiscale e della partita iva), e provvedere a volturare eventuali contratti stipulati (locazione, utenze, ecc.).

5. Iscrizione registro c/o Ministero del Lavoro

I Comitati C.R.I. che svolgono attività per le persone migranti, sono consigliati – infine – di iscriversi al **registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati**, istituito presso il Ministero del Lavoro. Per informazioni, è possibile visitare il *link* <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/registro-associazioni-ed-enti/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>.

Supporto

In tale fase, il supporto sarà assicurato dal Comitato Regionale C.R.I. di appartenenza.

**Ricordarsi sempre che il nome corretto del Comitato è:
“Croce Rossa Italiana – Comitato di ...”**

CROCE ROSSA ITALIANA
PROCESSO DI ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DEI
COMITATI C.R.I. E ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI

VADEMECUM



Croce Rossa Italiana

ALLEGATI

1. Testo del Decreto interministeriale 16 aprile 2014 (G.U.R.S. 13 giugno 2014, n. 135)
2. Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale n. 64 del 21 dicembre 2016
3. Bozza di atto di deposito.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 giugno 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 17 febbraio 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2012. (Decreto n. 448/Ric.). (14A04481)..... Pag. 1

DECRETO 17 febbraio 2014.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 447/Ric.). (14A04483)..... Pag. 3

Ministero della giustizia

DECRETO 5 maggio 2014.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Licata. (14A04490)..... Pag. 5

Ministero della salute

DECRETO 16 aprile 2014.

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa. (14A04530)..... Pag. 5

DECRETO 27 maggio 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva benalaxyl-M approvata con regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. (14A04453)..... Pag. 10



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 2014.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Licata.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 30 novembre 1882, n. 1111 con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Licata:

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni numeri 44 e 46 in data 13 marzo 2014 con le quali il Comune di Licata (Agrigento), unico comune dell'ex mandamento, ha proposto la soppressione del locale Archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuto di aderire alla predetta richiesta per le motivazioni addotte nella delibera e che da ciò consegue che gli atti custoditi in tale archivio mandamentale devono essere depositati nel competente Archivio notarile distrettuale di Agrigento;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Licata (Agrigento) è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Agrigento.

Roma, 5 maggio 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A04490

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2014.

Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 2 recante «Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute»;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante «Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge della 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, commi da 10-ter a 10-sexies che introducono novelle al citato decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;

Visto l'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di trasformazione dei comitati locali e provinciali;

Visto il comma 3 del predetto art. 1-bis che stabilisce «Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;



Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa»;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1981)»;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Vista l'ordinanza del Presidente della CRI in data 23 dicembre 2013 n. 506 e n. 27 del 31 gennaio 2014 di ricognizione dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;

Ritenuto necessario disciplinare le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa, ai sensi dell'art. 1-bis del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'atto del Capo dipartimento RU – ICT della CRI in data 30 dicembre 2013, n. 128 di ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013;

Tenuto conto che la XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunitasi a Vienna nel mese di ottobre 1965, alla presenza anche del Governo Italiano, ha approvato i Sette Principi Fondamentali che devono ispirare l'attività e l'organizzazione della Croce Rossa, tra cui anche il Principio Fondamentale di «Unità» che prevede che nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio, aderente alla federazione internazionale delle società di croce rossa e mezzaluna rossa;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) L'Associazione della Croce rossa italiana (di seguito Associazione): l'insieme dei comitati dell'Associazione italiana della Croce rossa, comprensiva del Comitato centrale, dei Comitati regionali, dei Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei Comitati locali e provinciali;

b) Ente (di seguito ente o CRI): l'ente pubblico non economico costituito dal Comitato centrale, dai Comitati regionali e dai Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico;

c) Comitati locali e provinciali: i Comitati locali e provinciali che al 1° gennaio 2014 hanno assunto, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, la personalità giuridica di diritto privato.

2. I Comitati locali e provinciali privatizzati ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono anche organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 2.

Oggetto e finalità


1. Il presente decreto disciplina le modalità organizzative e funzionali della Associazione della Croce Rossa Italiana, anche con riferimento ai rapporti tra l'ente e i Comitati locali e provinciali nel rispetto del principio fondamentale di unità in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.

2. I Comitati locali e provinciali, quale base associativa privatizzata, perseguono le finalità dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ente.

3. Il Presidente nazionale approva lo statuto tipo dei Comitati locali e provinciali privatizzati i quali adottano i conseguenti adempimenti. Nello statuto tipo devono comunque essere previsti:

a) struttura democratica;

b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite dai soci;



c) disciplina soci: criteri di ammissione, con previsione che i soci dei Comitati locali e provinciali siano iscritti alla CRI nazionale, di esclusione, nonché obblighi e diritti dei soci;

d) obbligo dei comitati locali e provinciali a supportare l'associazione nell'espletamento dei compiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;

e) ipotesi di eventuale commissariamento da parte del Presidente Nazionale dei Comitati locali e provinciali in caso di:

gravi irregolarità in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale o di gestione sanitaria;

mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato centrale degli oneri del personale di cui si avvalgono i Comitati locali e provinciali ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni e del presente decreto o delle somme anticipate ai suddetti Comitati a qualsiasi titolo;

inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni;

azioni o atti o comportamenti in contrasto con i principi del movimento internazionale di croce rossa e mezza luna rossa;

f) ipotesi di eventuale scioglimento dei Comitati in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro;

g) obbligo di formazione e di approvazione del budget, del bilancio di previsione, di esercizio da inviare attraverso i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, al Comitato centrale;

h) possibilità di sottoscrizione di protocolli d'intesa tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati all'assolvimento di attività istituzionali della CRI o di specifici progetti e definizione dell'eventuale corrispettivo;

i) obbligo di stipulare protocolli d'intesa tipo tra i Comitati locali e provinciali con il Comitato centrale e i Comitati regionali finalizzati a definire le attività da svolgere a favore delle componenti ausiliarie della CRI di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico previste all'art. 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione;

l) possibilità di stipula di convenzioni da parte dei Comitati locali e provinciali per l'attuazione dei propri compiti, con pubbliche amministrazioni, regioni, province, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale territorialmente competenti, nonché la partecipazione a gare pubbliche e sottoscrizione dei relativi contratti;

m) possibilità per il Comitato centrale e per i Comitati regionali e i comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano di svolgere funzione di centrale di acquisti per tutti i Comitati dell'associazione CRI, ivi compresi i Comitati locali e provinciali su loro espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie.

4. Le eventuali successive proposte di modifiche o revisioni dello Statuto dei singoli Comitati locali e provinciali sono approvate con ordinanza del Presidente nazionale.

5. Ai fini dell'individuazione dei rapporti attivi e passivi in cui subentrano i Comitati locali e provinciali a seguito dell'assunzione, alla data del 1° gennaio 2014, della personalità giuridica di diritto privato, si fa riferimento alla ricognizione di cui alle ordinanze presidenziali citate in premessa.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 178 del 2012, e successive modificazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente nazionale della CRI propone ai Ministeri vigilanti le modifiche da apportare al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, al fine di renderlo coerente con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni. Nei successivi 30 giorni il Ministro della salute sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il decreto di approvazione delle relative modifiche.

Art. 3.

Adeguamento dei regolamenti interni e atti generali

1. La CRI provvede ad adeguare i regolamenti di cui all'art. 7, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 178 del 2012, alle modifiche di cui all'art. 1-bis dello stesso decreto legislativo. Nelle more dell'approvazione dei predetti regolamenti, si applicano quelli esistenti per quanto compatibili con la nuova disciplina.


Capo II

DISPOSIZIONI ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Art. 4.

Gestione finanziaria e bilancio

1. I Comitati locali e provinciali nonché il comitato centrale ed i comitati regionali redigono il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2013, dal quale si evincono i residui attivi e passivi evidenziando quelli la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data. Tali residui sono iscritti nell'esercizio 2014 nella gestione separata da CRI, ai sensi art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni. Ai fini della predisposizione del bilancio consuntivo 2013, anche per la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi finanziari 2012 e 2013, risultanti al termi-



ne dell'esercizio 2013, la contabilità è tenuta a stralcio dai Comitati regionali, per i rispettivi Comitati locali e provinciali in essere alla medesima data.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unità dell'associazione della Croce Rossa Italiana, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, a decorrere dall'anno 2014 il bilancio di esercizio dei Comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, è redatto secondo le disposizioni del codice civile e di un apposito regolamento di contabilità della CRI approvato dal Presidente nazionale.

Art. 5.

Gestione finanziaria e cassa

1. Nei confronti dei Comitati locali e provinciali, con personalità giuridica di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per la gestione a stralcio, restano aperti in capo ai direttori regionali o loro delegati i conti bancari già aperti la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

2. Nella gestione dei conti correnti dei Comitati locali e provinciali, accesi alla data del 31 dicembre 2013 continuano ad operare i direttori regionali o loro delegati al fine della predisposizione degli atti necessari per la gestione a stralcio con particolare riguardo agli incassi e i pagamenti dei residui attivi e passivi.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2014, nel rispetto della normativa vigente in materia e di quella prevista dallo Statuto, per i comitati locali e provinciali della CRI provvedono, i Presidenti o i commissari degli stessi nella qualità di rappresentanti legali dei medesimi Comitati o da persone da loro delegate, all'apertura di un conto corrente ordinario con istituti di credito mediante l'attivazione di un autonomo servizio di cassa. Per l'esercizio delle proprie attività, i medesimi comitati possono avvalersi anche di conti correnti postali.

4. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dei Comitati locali e provinciali, la consistenza della dotazione iniziale di cassa al 1° gennaio 2014 è pari all'anticipazione provvisoria del 50% della consistenza risultante al 31 dicembre 2013. I direttori regionali o loro delegati provvederanno alla liquidazione ed al pagamento di cui al periodo precedente. La CRI provvede alla definitiva quantificazione della dotazione di cassa di competenza dei singoli Comitati locali e provinciali e alla conseguente regolarizzazione della partita contabile alla chiusura della gestione a stralcio. I presidenti dei comitati locali e provinciali hanno l'obbligo di restituzione dell'eventuale eccedenza.

5. Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono:

a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;

b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;

c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178 del 2012;

d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.

6. Per l'attuazione della gestione separata è aperta una apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva. Viene altresì acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art. 40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Art. 6.

Gestione del patrimonio immobiliare

1. Il patrimonio immobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dallo stato di consistenza patrimoniale e dall'inventario dei beni immobili di proprietà e di uso alla CRI, redatto ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, rimane nella sua unicità proprietà dell'ente pubblico.

2. Con atto ricognitivo del Presidente nazionale sono censiti i beni immobili in uso al 31 dicembre 2013 ai Comitati locali e provinciali. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo di detti beni con concessione temporanea d'uso, fino alla stipula dei relativi contratti di comodato d'uso, con oneri diretti ed indiretti nonché manutentivi a loro carico.

3. A decorrere dall'1 gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali subentrano nei contratti di locazione passiva e di comodato d'uso, già autorizzati dal Comitato centrale e stipulati in favore dei Comitati locali e provinciali, nonché nelle obbligazioni derivanti dalle rate di ammortamento dei contratti di mutuo e di leasing stipulati fino al 31 dicembre 2013 dalla CRI per le loro specifiche esigenze.


Art. 7.

Gestione del patrimonio mobiliare

1. Il patrimonio mobiliare della CRI, esistente al 31 dicembre 2013 e risultante dalle scritture del conto consuntivo 2013, rimane nella proprietà dell'ente pubblico.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i Comitati locali e provinciali proseguono nell'utilizzo, in concessione temporanea d'uso, dei beni di cui al comma 1, così come risultanti dall'inventario allegato al rispettivo bilancio consuntivo 2013, fino alla stipula dei relativi contratti, con oneri a loro carico.

3. Dalla data di cui al comma 2, nelle more dell'adozione del regolamento emanato dal Presidente nazionale, sentita la Commissione motorizzazione della CRI, alle immatricolazioni di automezzi con targa CRI, ancorché di proprietà dei Comitati locali e provinciali, acquistate



successivamente alla predetta data e al rilascio delle patenti di guida, provvede la Motorizzazione regionale e la Motorizzazione centrale CRI.

4. Le obbligazioni contrattuali in essere alla data del 31 dicembre 2013 derivanti dai contratti di assicurazione degli automezzi CRI a copertura del 2014, ancorché in concessione temporanea d'uso ai sensi del comma 2, permangono a carico della CRI. I relativi oneri saranno rimborsati dai Comitati locali e provinciali utilizzatori.

Capo III

RISORSE UMANE

Art. 8.

Personale a tempo indeterminato

1. Dalla data del 1° gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2014, nelle more dell'esercizio del diritto di opzione previsto dal comma 3 art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 178 del 2012, il personale civile a tempo indeterminato e militare continuativo della CRI può essere utilizzato temporaneamente dai Comitati locali e provinciali mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico. Gli oneri del personale sopraddetto, ove impiegato nello svolgimento di attività in regime convenzionale ovvero per attività interamente finanziate con fondi privati, sono rimborsati dai Comitati locali e provinciali al Comitato centrale.

2. Per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al termine previsto all'art. 1, comma 1 del d.lgs 178/2012, il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali della CRI, per l'espletamento delle funzioni che rimangono in capo ai suddetti Comitati nonché per garantire i fini di interesse pubblico di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178 del 2012, può esercitare la propria attività presso i comitati locali e provinciali con oneri a carico del Comitato centrale o regionale, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo.

3. Per il periodo definito nel comma precedente, il personale di cui al comma 1, che abbia optato per il Comitato centrale o per il Comitato regionale, può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, primo e secondo periodo, per il tramite della stipula di appositi protocolli di intesa tra le parti, interni alla CRI, con oneri a carico dei Comitati locali e provinciali.

4. Ai fini dell'equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale appartenente al Corpo militare e il personale civile con contratto a tempo indeterminato, si provvede entro 120 dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a definire le tabelle di equiparazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.

Art. 9.

Personale a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, stipulati per attività in regime convenzionale ovvero per attività integralmente finanziate con fondi privati, proseguono fino alla naturale scadenza.

2. Per il personale di cui al comma 1, il cui contratto di lavoro giunga a naturale scadenza entro il 31 dicembre 2014, il relativo rapporto permane in vigore, alle medesime condizioni con lo stesso personale, con il Comitato regionale territorialmente competente della CRI fino alla contestuale vigenza della convenzione che ne giustifica la causa e l'oggetto.

3. Tale personale presta la propria attività presso i Comitati locali e provinciali subentrati nelle convenzioni ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e secondo le modalità previste da appositi protocolli d'intesa tra la CRI e i comitati locali e provinciali, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, primo e secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con oneri a carico dei suddetti Comitati locali e provinciali.

Art. 10.


Diritto di opzione personale

1. L'elenco del personale civile a tempo indeterminato della CRI di cui all'atto di ricognizione citato nelle premesse che, entro il 30 giugno 2014, esercita il diritto di opzione ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è definito con provvedimento del capo del Dipartimento delle risorse umane della CRI con riferimento al personale in servizio presso i Comitati locali e provinciali al 31 ottobre 2013.

2. L'opzione esercitata dal personale di cui al comma 1, per il passaggio al Comitato centrale o ai Comitati regionali non comporta ulteriori riconoscimenti economici. Qualora l'opzione esercitata comporti un trasferimento di sede la stessa sarà valutata dalla CRI, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente.

3. Le modalità di passaggio del personale a tempo indeterminato che abbia eventualmente optato per i Comitati locali o provinciali privatizzati sono definite nell'ambito della sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni.

4. L'elenco del personale civile che esercita l'opzione, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 178 del 2012, presso altre amministrazioni pubbliche, è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la procedura di mobilità.



Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai Comitati locali e provinciali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 27 e 32, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, nonché ogni altra disposizione secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, e successive modificazioni.

2. La comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni e le agenzie di somministrazione devono effettuare ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 legge finanziaria 2007 e del decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 non si applica alla CRI nelle ipotesi di utilizzo del personale da parte dei comitati locali e provinciali privatizzati.

3. La disposizione di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, non si applica ai contenziosi dei Comitati locali e provinciali aventi causa giuridica successiva al 1° gennaio 2014.

4. I Comitati locali e provinciali possono procedere, anche con la partecipazione del Comitato centrale e/o dei Comitati regionali, allo svolgimento in forma associata delle proprie attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2014

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

*Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione*

MADIA

Il Ministro della difesa

PINOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 2148

14A04530

DECRETO 27 maggio 2014.

Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva benalaxyl-M approvata con regolamento (UE) n. 1175/2013 della Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 e recante modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;


Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e successivi regolamenti di adeguamento al progresso tecnico e scientifico;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e





Croce Rossa Italiana

ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Delibera n. 64 del 21 dicembre 2016

Il giorno 21 dicembre 2016, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Croce Rossa Italiana, regolarmente costituito

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";

VISTO lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana del 29 dicembre 2015;

TENUTO CONTO dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto, a norma dei quali il Consiglio Direttivo Nazionale è competente all'approvazione dello Statuto-tipo dei Comitati C.R.I.;

CONSIDERATO che tale operazione è assolutamente necessaria, in quanto occorre unificare al più presto le normative fondamentali dei Comitati, che configgono, in più parti, con lo Statuto della C.R.I.;

CONSIDERATO, inoltre, che appare congruo e razionale adottare il medesimo Statuto - tipo che, ai sensi del provvedimento del Presidente Nazionale n. 5/2016, è stato approvato per i Comitati Provinciali C.R.I. trasformati;

D E L I B E R A

- di approvare il testo del nuovo Statuto-tipo dei Comitati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- di fissare a sei mesi dalla data odierna il termine in cui i Comitati dovranno adeguarsi, depositando apposito atto dal Notaio;
- di incaricare il Vice Presidente Nazionale Rosario M.G. Valastro di elaborare un *vademecum* per i Comitati C.R.I., utile per facilitare le operazioni di deposito e chiarire i conseguenti adempimenti;
- di dare mandato al Segretario Generale di porre in essere gli atti necessari.

La presente delibera è trasmessa al Segretario Generale per il seguito di competenza.

Il Segretario verbalizzante
Flavio Ronzi

Il Presidente
Avv. Francesco Rocca



CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO I – COSTITUZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI

1. COSTITUZIONE

- 1.1 È costituita, ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'associazione denominata "**Croce Rossa Italiana - Comitato di**", di seguito "Comitato", quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di seguito anche "Croce Rossa Italiana".
- 1.2 Il Comitato è istituito senza limiti di tempo e ha sede in
- 1.3 Il Comitato ha personalità giuridica di diritto privato, è senza fini di lucro ed è disciplinato dal titolo II del libro primo del codice civile.
- 1.4 Il Comitato si dichiara costituito nel rispetto delle norme che regolano la Croce Rossa Italiana, e ne condivide gli obiettivi generali che si impegna a perseguire; assume i compiti di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, riconosce le attività ausiliarie delle forze armate e le disposizioni derivanti dallo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Per Associazione della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di "Unità", in base al quale nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Società Nazionale di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio nazionale, si intende l'insieme dei Comitati dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, comprensiva del Comitato Nazionale, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno valenza di Comitato Regionale, dei Comitati.
- 1.5 Il Comitato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 1.6 Il Comitato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è iscritto di diritto nei registri provinciali e/o regionali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad esso, ed in quanto compatibile con detto decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

- 2.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta originariamente in corpo morale con Regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, e che si basa sulle Convenzioni di Ginevra del 1949 e sui successivi Protocolli aggiuntivi, di cui la Repubblica Italiana è firmataria.
- 2.2 Il Comitato riconosce come vincolanti i principi del diritto internazionale umanitario, le decisioni degli organi statutari del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (di seguito "Movimento"), in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito: "Federazione").

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 2.3 La Croce Rossa Italiana rispetta rigorosamente ed agisce in conformità ai Principi Fondamentali del Movimento (di seguito: "Principi Fondamentali"), adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa e riaffermati dalla XXV Conferenza Internazionale della Croce Rossa, di seguito riportati:
- a. Umanità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nato dall'intento di assistere, senza discriminazione, i feriti sul campo di battaglia, si adopera, sia a livello internazionale che nazionale, per prevenire ed alleviare ovunque la sofferenza umana. Il suo scopo è quello di proteggere la vita e la salute e garantire il rispetto dell'essere umano. Esso promuove la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli;
 - b. Imparzialità: il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Si dedica esclusivamente ad alleviare le sofferenze degli individui, guidato soltanto dai loro bisogni e dando la precedenza ai casi più urgenti;
 - c. Neutralità: per poter continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento non si schiera con nessuna delle parti in conflitto, né prende parte a controversie di carattere politico, razziale, religioso o ideologico;
 - d. Indipendenza: il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali, in quanto ausiliarie nelle attività umanitarie del loro governo e sottoposte alle leggi dei loro rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere un'autonomia che permetta loro di operare in ogni momento in conformità ai principi del Movimento;
 - e. Volontarietà: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un movimento volontario di soccorso che non è mosso dal desiderio di profitto;
 - f. Unità: in ogni Paese non vi può essere che una sola Società della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deve essere aperta a tutti e deve estendere le sue attività umanitarie all'intero territorio nazionale;
 - g. Universalità: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, nel quale tutte le Società Nazionali godono di uguale status e condividono uguali responsabilità e obblighi di aiuto reciproco, è universale.
3. **STATUS GIURIDICO**
- 3.1 Il Comitato è parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ufficialmente riconosciuta dalla Repubblica Italiana con il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 quale Società volontaria di soccorso ed assistenza, ausiliaria dei poteri pubblici in campo umanitario, in conformità alle Convenzioni di Ginevra ed ai successivi Protocolli aggiuntivi, e quale unica Società Nazionale della Croce Rossa autorizzata ad esplicare le sue attività sul territorio italiano tramite i suoi organi e articolazioni territoriali.
- 3.2 Il Comitato subentra in tutti i rapporti attivi e passivi al preesistente Comitato di diritto pubblico secondo quanto disposto dal predetto decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, nonché dal decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, come già individuato con atto ricognitivo del Presidente Nazionale.
- 3.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, è obbligato e si obbliga a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana e le sue

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

articolazioni territoriali nell'espletamento dei compiti previsti dal vigente Statuto della stessa nonché dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come vigente.

- 3.4 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, gode, nei confronti dei poteri pubblici, di un'autonomia tale da permetterle di adempiere alla propria missione e di agire in ogni circostanza secondo i Principi Fondamentali del Movimento.
- 3.5 Il Comitato è luogo di aggregazione di cittadini che, attraverso la partecipazione personale e diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, secondo i principi stabiliti dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 3.6 Il Comitato è laico ed apartitico, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività, sulla gratuità dell'attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 3.7 L'attività associativa si rivolge alla generalità della popolazione. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Comitato.

4. RELAZIONI CON LE ALTRE COMPONENTI DEL MOVIMENTO

- 4.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, fa parte del Movimento. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha preso nota della fondazione della Croce Rossa Italiana nel 1864.
- 4.2 La Croce Rossa Italiana è fondatrice della Lega delle Società di Croce Rossa, costituita nel 1919, e ribattezzata dapprima Lega delle Società di Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e poi Federazione, di cui la Croce Rossa Italiana è membro.
- 4.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana:
- è vincolato dagli obblighi previsti dall'articolo 5 della Costituzione della Federazione;
 - si impegna a collaborare con le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa degli altri paesi;
 - è obbligato ad adempiere a quanto demandato dalla Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli Organi della Croce Rossa Internazionale alle società della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente.

5. EMBLEMA

- 5.1 Tra gli emblemi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi, la Croce Rossa Italiana ha adottato come proprio la croce rossa su fondo bianco.
- 5.2 Tale emblema, posto all'interno di due cerchi concentrici di colore rosso, tra i quali è riportata la scritta "Convenzione di Ginevra 22 agosto 1864", e sempre abbinato alla scritta per esteso "Croce Rossa Italiana", ne costituisce il logotipo identificativo.
- 5.3 La Croce Rossa Italiana è l'unica associazione, nell'ambito del territorio nazionale ed a prescindere dagli usi previsti per la protezione dei servizi sanitari, autorizzata ad utilizzare l'emblema, come disciplinato e riconosciuto dalle Convenzioni di

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- Ginevra, dai successivi Protocolli aggiuntivi, dallo Statuto nonché dalle risoluzioni e decisioni degli organi del Movimento.
- 5.4 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, utilizza il logotipo identificativo a seguito di formale autorizzazione concessa dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana e solo ed esclusivamente in conformità al regolamento per l'uso dell'emblema approvato dal Comitato Nazionale stesso, redatto in conformità alle Convenzioni di Ginevra, ai Protocolli aggiuntivi e alle leggi e ai regolamenti vigenti del Movimento. Ogni abuso comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione all'uso. Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, si impegna a tutelare l'emblema e il logotipo identificativo ed a veicolarne il significato.
6. **CELEBRAZIONI**
- 6.1 Il Comitato, ogni anno ed unitamente a tutte le articolazioni della Croce Rossa Italiana, celebra:
- l'8 maggio, giornata mondiale della Croce Rossa;
 - il 15 giugno, anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana.
- 6.2 Ogni anno la Croce Rossa Italiana, con la tradizionale fiaccolata da Solferino a Castiglione delle Stiviere, celebra il ricordo della nascita dell'Idea di Croce Rossa ed il Comitato supporta la fiaccolata secondo i propri mezzi.
- 6.3 A norma dell'articolo 97 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i Corpi Ausiliari della Croce Rossa Italiana celebrano il 25 giugno quale ricorrenza della concessione della bandiera nazionale.
- 6.4 Il Comitato si impegna a favorire la partecipazione dei volontari agli eventi e alle celebrazioni specificate ai commi precedenti.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO II - OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI

7. OBIETTIVI GENERALI

- 7.1** L'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana e del Comitato è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace.
- 7.2** Per raggiungere questo obiettivo il Comitato, nel rispetto delle direttive, del coordinamento e della vigilanza del Comitato Nazionale e del Comitato Regionale, si propone in particolare di:
- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi ed in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
 - b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
 - c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
 - d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo. Il Comitato riconosce esplicitamente il potere di organizzazione e coordinamento del Comitato Nazionale in caso di emergenza e di attivazione nell'ambito del sistema di protezione civile, si impegna a mettere a disposizione le proprie risorse disponibili e a favorire ed agevolare la partecipazione dei Soci a tutte le attività conseguenti e necessarie. Si impegna altresì nella stessa misura e con le stesse modalità nei casi di attivazione internazionale della Croce Rossa Italiana nell'ambito dei meccanismi di risposta alle emergenze del Movimento;
 - e. operare nel campo dei servizi alla persona, ed in particolare sanitari, sociali e sociosanitari ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
 - f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
 - g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del diritto internazionale umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione e la tutela dei diritti civili;
 - h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- i. assumere, formare ed assegnare il personale, volontario e dipendente, necessario all'adempimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità;
 - j. collaborare lealmente con tutti i Comitati della Croce Rossa Italiana e favorire la partecipazione dei Soci iscritti presso lo stesso Comitato a manifestazioni ed attività di carattere provinciale, regionale, nazionale, secondo le proprie possibilità e le direttive dei Comitati territorialmente sovraordinati;
 - k. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
 - l. partecipare alle campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai Comitati territorialmente sovraordinati.
- 7.3 Il Comitato ispira la sua attività ai Principi Fondamentali ed ai Valori Umanitari del Movimento e la fonda sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità del territorio di propria competenza.
- 7.4 L'attività del Comitato è periodicamente verificata e adattata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi della Croce Rossa Italiana.
- 7.5 L'azione del Comitato è, in ogni caso, trasparente nei rapporti con i terzi, rispettosa dalle leggi nazionali, delle Convenzioni di Ginevra e dei successivi Protocolli aggiuntivi nonché delle decisioni degli organi statuari del Movimento, in particolare delle risoluzioni della Conferenza Internazionale del Movimento e delle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione della Federazione Internazionale
- 7.6 Le attività del Comitato e le sue finalità sono ispirate al principio delle pari opportunità senza distinzione alcuna e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
- 7.7 Il Comitato applica il regolamento sull'organizzazione delle bande, delle fanfare nonché dei gruppi sportivi della Croce Rossa Italiana.
- 8. COMPITI DI INTERESSE PUBBLICO**
- 8.1 Il Comitato, quale articolazione territoriale della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, si obbliga ed è obbligato a supportare l'Associazione della Croce Rossa Italiana nell'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, ed a cooperare lealmente con tutti i suoi livelli territoriali nella buona riuscita delle stesse.
- 8.2 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, esercita, nell'ambito del territorio di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le seguenti attività di interesse pubblico sotto il coordinamento del Comitato Regionale e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge nonché con i regolamenti e le linee guida emanate dal Comitato Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana:
- a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra,

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;

b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;

c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo;

d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;

e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento;

f. agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;

h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;

j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa;

k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;

l. diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;

m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 8.3 Il Comitato, quale articolazione territoriale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, è obbligato a svolgere attività ausiliaria delle forze armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo Militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento e nel rispetto delle leggi vigenti.
- 9. ACCORDI E OBBLIGAZIONI**
- 9.1 Il Comitato può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione. Tali accordi sono regolarizzati unicamente per iscritto e non possono vincolare e/o costringere in nessun modo il Comitato ad agire contro i Principi Fondamentali né ledere la sua completa indipendenza ed autonomia.
- 9.2 Il Comitato, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie, ivi compresi il servizio di primo soccorso, di emergenza-urgenza 118, di trasporto infermi e di trasporto di soggetti emodializzati per il Servizio sanitario nazionale, nonché i soccorsi speciali ed il servizio psicosociale, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
- 9.3 Il Comitato, per lo svolgimento delle attività sociali e dei servizi alla persona, può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.
- 9.4 Il Comitato può altresì svolgere attività di formazione, sia interna che esterna, in qualità di agenzia riconosciuta a livello nazionale, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti territoriali, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università ed altri enti pubblici o privati.
- 9.5 Come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con il Comitato e l'Associazione della Croce Rossa Italiana.
- 9.6 Il Comitato può usufruire dell'erogazione di fondi per attività di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente, nonché per la protezione civile territoriale.
- 9.7 Il Comitato, è autorizzato a presentare progetti ed a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale ed alle attività di cui alla lettere d), e), f), n) ed o) dell'articolo 8.2, solamente previa autorizzazione del Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.
- 9.8 Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 7 e 8 del presente Statuto possono anche essere promosse direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi, alla promozione di iniziative di sostegno o alla presentazione di progetti.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

10. **PROTOCOLLI**

- 10.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera h) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, il Comitato Nazionale e i Comitati Regionali possono sottoscrivere con il Comitato protocolli d'intesa finalizzati all'assolvimento di singole attività istituzionali della Croce Rossa Italiana o di specifici progetti, con definizione dell'eventuale corrispettivo.
- 10.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera i) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, per il Comitato è obbligatoria la stipula di protocolli d'intesa tipo con il Comitato Nazionale e i Comitati Regionali, finalizzati a definire le attività da svolgere a favore dei Corpi C.R.I. ausiliari delle Forze Armate di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'assolvimento delle attività di interesse pubblico previste all'articolo 1, comma 4, lettera g) del predetto decreto legislativo, ivi incluse le attività di missione sul territorio e quelle concernenti la formazione.
- 10.3 Il Comitato, su espressa richiesta e previa anticipazione delle relative risorse finanziarie, può avvalersi della centrale acquisti costituita presso il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali e i Comitati Provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano.

11. **TERRITORIALITÀ**

- 11.1 Il Comitato, in relazione agli accordi, alle obbligazioni e ai protocolli di cui agli articoli che precedono, nel proprio ambito di competenza si obbliga a:
- rispettare il principio della competenza territoriale propria e degli altri Comitati della Croce Rossa Italiana;
 - stringere accordi, protocolli, convenzioni ed obbligazioni con soggetti pubblici e privati di livello non corrispondente alla propria competenza territoriale solo ed esclusivamente per servizi e attività da svolgere nell'ambito territoriale del Comitato stesso, salvo gli accordi di collaborazione tra più Comitati o l'autorizzazione del Comitato competente o dell'autorizzazione del Comitato territorialmente sovraordinato;
 - collaborare lealmente con gli altri Comitati della Croce Rossa Italiana per la definizione degli accordi di cui al precedente comma.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO III – ORDINAMENTO

12. PRINCIPI GENERALI

- 12.1 L'ordinamento del Comitato si ispira al principio di democrazia ed elettività delle cariche associative, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- 12.2 Il Comitato è articolazione della Croce Rossa Italiana, che agisce sul territorio. Opera con propri organi, autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa, sotto il coordinamento e la vigilanza del Comitato Regionale competente per territorio e del Comitato Nazionale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto.
- 12.3 Il Comitato è il nucleo essenziale della Croce Rossa Italiana e consente alla stessa di estendere la sua missione e le sue attività statutarie a tutto il territorio nazionale.
- 12.4 Al Comitato afferiscono i Soci della Croce Rossa Italiana.
- 12.5 Il Comitato è costituito in un ambito territoriale omogeneo, di norma pari a quello di un Comune, di una o più municipalità di un'Area Metropolitana o di più Comuni di modeste dimensioni ed uniti tra loro per legami associativi, geografici o storici. Nella costituzione dei Comitati si tiene conto delle esigenze e delle risorse del territorio nonché dell'organizzazione politica dello Stato.
- 12.6 Il Comitato è, di norma, denominato con l'indicazione del territorio in cui è costituito.
- 12.7 Il Comitato è soggetto autonomo ed è dotato di autonomia patrimoniale.
- 12.8 L'ambito territoriale del Comitato è costituito dall'elencazione dei Comuni di cui all'allegato 1. Il Comitato può istituire Sedi della Croce Rossa Italiana nei Comuni del territorio di competenza, dandone comunicazione al Comitato Nazionale ed al proprio Comitato Regionale. Tali Sedi sono uffici del Comitato che le ha istituite.
- 12.9 Il Comitato rende conto del proprio operato ai Soci ed al Comitato Regionale con la approvazione di un bilancio annuale redatto in termini finanziari entro il 30 giugno di ciascun anno, ove devono essere riportate tutte le entrate e le uscite con separata indicazione delle variazioni nel patrimonio. In applicazione dell'articolo 4, comma 2 del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nel rispetto del principio fondamentale di Unità, nonché del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, il bilancio di esercizio del Comitato è redatto secondo le disposizioni del codice civile e del regolamento di contabilità della Croce Rossa Italiana, approvato dal Comitato Nazionale.

13. ADESIONE AL COMITATO

- 13.1 Tutti, senza alcuna distinzione, possono aderire alla Croce Rossa Italiana e diventarne Soci.
- 13.2 L'adesione ai Principi Fondamentali è condizione per l'iscrizione alla Croce Rossa Italiana. All'atto della loro iscrizione, tutti i Soci manifestano formale adesione ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e al codice etico della Croce Rossa Italiana.
- 13.3 Il Socio che aderisce al Comitato è iscritto di diritto alla Croce Rossa Italiana nel rispetto del principio fondamentale di Unità in base al quale nel territorio nazionale

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

non vi può essere che una sola Associazione di Croce Rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'interno del territorio.

13.4 Non può essere Socio chi in precedenza sia stato radiato dalla Croce Rossa Italiana, salvo il provvedimento di cui l'articolo 19.9 del presente Statuto.

14. Soci

14.1 I Soci del Comitato e, dunque, della Croce Rossa Italiana:

a. sono persone fisiche che hanno compiuto i 14 anni di età. Per i minori di età è richiesta la autorizzazione dei genitori o di chi esercita la tutela legale;

b. svolgono in maniera regolare, continuativa e senza scopo di lucro un'attività di volontariato per la Croce Rossa Italiana, anche tramite il Comitato e secondo le disposizioni e i regolamenti nazionali. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa;

c. versano la quota associativa annuale. Tale quota associativa è intrasmissibile.

14.2 I Soci entrano a far parte del Comitato, e dunque della Croce Rossa Italiana, a seguito della frequenza di un percorso di accesso, organizzato in sede locale nel rispetto della normativa nazionale, che stabilisce altresì l'ammontare della quota associativa annuale nel rispetto dei regolamenti vigenti.

14.3 Rientrano nella categoria dei Soci di cui all'articolo precedente gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce Rossa Italiana, ausiliari delle Forze Armate, purché in regola con il versamento delle quote associative e con le normative previste dai rispettivi ordinamenti:

a. Corpo militare volontario della C.R.I.;

b. Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I.

14.4 I Soci, attraverso un sistema di rappresentanza, determinano la politica, la strategia, gli obiettivi e gli organi di governo del Comitato e dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Tramite i suoi Soci, il Comitato individua i bisogni e fornisce assistenza in maniera imparziale.

14.5 Presso il Comitato è istituito il libro Soci. Il Presidente del Comitato ne è responsabile, ne cura la tenuta ed il costante aggiornamento e ne trasmette i contenuti nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela dei dati personali al Comitato Regionale, dove viene redatto l'elenco Soci consolidato. Il Presidente del Comitato Regionale, provvede, a sua volta, a trasmettere i dati al Comitato Nazionale, competente a tenere il registro nazionale dei Soci della Croce Rossa Italiana.

15. DIRITTI DEI SOCI

15.1 Ciascun Socio nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

a. ad essere identificato come Socio della Croce Rossa Italiana. A tal fine, egli riceve apposito tesserino, la cui foggia è stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b. ad essere disciplinato da regole chiare, comprensibili e facilmente reperibili;

c. ad esprimere in ogni circostanza il proprio pensiero attraverso comunicazioni scritte o verbali in via gerarchica.

15.2 I Soci, inoltre, hanno diritto:

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- a. ad usufruire di locali idonei, nonché di mezzi e materiali messi a disposizione dal Comitato;
 - b. se in servizio, ad usufruire di idonee uniformi la cui foggia, unitamente a quella dei distintivi, è disciplinata con provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge per i Corpi Ausiliari;
 - c. ad ottenere l'anticipo oppure il rimborso delle somme spese, in relazione a missioni preventivamente approvate, nonché ottenere il rimborso delle spese di vitto effettuate durante le ore di servizio e documentate, nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;
 - d. a trasferirsi, con le formalità previste da apposito regolamento, ad altro Comitato e con l'automatico riconoscimento di anzianità, titoli e qualifiche. Sono fatte salve le norme dettate dalla legge per i Corpi Ausiliari. Il Comitato, nel rispetto dei Principi fondamentali di Unità ed Universalità, ispirandosi alla solidarietà verso gli altri Comitati, si obbliga a consentire l'ammissione fra i propri Soci di un Socio appartenente ad altro Comitato, nei casi previsti dai regolamenti nazionali, su richiesta dell'interessato, con comunicazione al Comitato di provenienza del Socio;
 - e. a trasferirsi, previa comunicazione motivata, temporaneamente presso altro Comitato;
 - f. ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile verso terzi ed i rischi di malattie ed infortuni contratti durante il servizio, nonché – ove l'Assemblea dei Soci lo deliberi – ad un'assicurazione che copra la responsabilità civile, i danni patrimoniali e la tutela legale, relativamente alle attività svolte in qualità di Presidente o membro di Consiglio Direttivo;
 - g. a periodico accertamento sanitario, in funzione delle attività svolte, a cura e con oneri a carico del Comitato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento, nel rispetto dalla normativa vigente;
 - h. ad essere formati e preparati in relazione alle attività da svolgere ed a prendere parte agli eventi formativi organizzati a tutti i livelli, così da assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. Ogni volontario della Croce Rossa Italiana, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali, ha il diritto di prendere parte ai corsi di formazione e di specializzazione organizzati, in ragione del suo impegno nell'attività, della disponibilità a seguire, al termine dell'evento, le iniziative ed i progetti attivi nel proprio Comitato o, laddove si rendesse necessario, presso altri Comitati. Il Comitato ha l'obbligo di porre in essere quanto necessario per assicurare l'esercizio di tale diritto compatibilmente con le proprie risorse ed i propri fabbisogni formativi;
 - i. ad essere informati periodicamente dell'andamento delle attività e delle iniziative avviate;
 - j. a partecipare, con voto personale, libero, uguale e segreto all'elezione dei membri degli organi statutari.
- 15.3 Sono titolari di elettorato attivo i Soci iscritti da almeno un anno ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- 15.4 Sono titolari di elettorato passivo i Soci iscritti da almeno due anni, maggiorenni ed in regola con i versamenti della quota associativa annuale.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 15.5 Gli appartenenti al Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana acquisiscono i diritti di elettorato attivo e passivo conformemente ai commi precedenti ed esclusivamente se svolgono servizio in maniera regolare, continuativa e gratuita; tale ultimo requisito è certificato dal competente Comitato, previa chiara e dettagliata relazione del Centro di Mobilitazione. In nessun caso hanno diritto all'elettorato passivo i dipendenti della Croce Rossa Italiana appartenenti al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.
- 15.6 Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana acquisiscono la qualifica di socia ed i diritti di elettorato attivo e passivo al momento dell'ottenimento della matricola, purché in regola con i versamenti della quota associativa annuale.
- 15.7 In ogni caso, salvo quanto previsto dai commi precedenti, tutti i Soci dal momento della loro iscrizione hanno i diritti di voto e partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 10, lettera h) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e il diritto a partecipare ad ogni altra votazione all'ordine del giorno dell'Assemblea.
- 15.8 Il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana comporta, per l'intera durata del rapporto oneroso, la sospensione dei diritti elettorali.
- 15.9 L'eventuale elezione ad una carica statutaria di un Socio non in possesso dei requisiti richiesti è nulla.
- 16. FORMAZIONE**
- 16.1 L'azione dei Soci del Comitato presuppone un intervento formativo, volto ad assicurare professionalità a qualsiasi tipo di servizio reso all'interno ed all'esterno. La formazione è strumentale alla crescita qualitativa del servizio reso, alla maturazione del volontario ed allo sviluppo della Croce Rossa Italiana.
- 16.2 Il Comitato:
- si impegna a garantire ai Soci lo svolgimento di tali attività formative;
 - si impegna, organizza e partecipa all'organizzazione dei corsi di formazione e di specializzazione sulle attività, caratterizzati da qualità, professionalità e funzionalità alle iniziative ed ai progetti organizzati ai vari livelli territoriali;
 - si obbliga, per le proprie attività formative, a seguire le linee guida e/o i regolamenti per le singole attività emanati dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.
- 16.3 Il Comitato promuove e favorisce intese con i Comitati della Croce Rossa Italiana limitrofi, al fine di promuovere comuni attività formative nonché a favorire, laddove richiesto, la partecipazione dei propri istruttori e/o formatori per attività organizzate da ogni altro Comitato della Croce Rossa Italiana.
- 16.4 Il Comitato può collaborare all'istituzione dei Centri di formazione regionali o interregionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano, posti in rete con la Scuola nazionale della Croce Rossa Italiana, ed il cui regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.
- 17. DOVERI DEI SOCI**
- 17.1 Ciascun Socio del Comitato deve mantenere un comportamento corretto e degno della Croce Rossa Italiana. In particolare è tenuto a:

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- a. osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, rispettarne gli emblemi e prevenirne gli abusi;
- b. osservare lealmente e diligentemente lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Comitato, il codice etico, i regolamenti, le altre norme vigenti;
- c. partecipare ove richiesto alle attività di carattere internazionale, nazionale, regionale o provinciale secondo i regolamenti vigenti e le direttive ottenute;
- d. improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali della Croce Rossa Italiana;
- e. non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o associazioni di chiara ispirazione politica;
- f. seguire in ogni occasione, sia all'interno della Croce Rossa Italiana che nei contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto e dai Regolamenti;
- g. tenere un comportamento responsabile ad ogni livello e nell'utilizzo di ogni strumento di comunicazione esterna, avendo cura di specificare che le proprie opinioni non coinvolgono il proprio Comitato e l'intera Croce Rossa Italiana, tutelare la riservatezza di tutti i soggetti destinatari delle attività, evitare di associare l'uniforme e l'emblema a discussioni di carattere politico, religioso o filosofico;
- h. versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti.
- i. essere iscritto, in qualità di Socio, in un solo Comitato della Croce Rossa Italiana.

17.2 I Soci inoltre, sono tenuti a:

- a. usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i soggetti destinatari dell'attività;
- b. osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto durante l'attività di servizio;
- c. rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente alla Croce Rossa Italiana;
- d. non essere iscritti né iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in contrasto con i principi del Movimento Internazionale e/o che svolgono attività direttamente concorrenziali a quelle della Croce Rossa Italiana.
- e. partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli organi statutari.

17.3 Se il Socio è designato a ruoli di rappresentanza e coordinamento dell'Associazione, è altresì tenuto a:

- a. garantire la trasparenza delle decisioni, trasmettere circolari e note riguardanti le nuove attività, rendere semplice l'accesso alle vigenti normative ed assicurare massima pubblicità alle relative innovazioni;
- b. prendere parte attiva all'organismo per la durata prevista;
- c. approfondire la natura e la funzione dell'organismo stesso;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- d. prepararsi adeguatamente per la trattazione dei temi posti all'ordine del giorno delle riunioni, anche raccogliendo valutazioni e consigli degli altri Soci;
 - e. astenersi dal decidere su materie in cui è parte in causa;
 - f. assicurarsi che venga tenuta una fedele verbalizzazione della riunioni;
 - g. garantire, al termine del mandato, la trasmissione esaustiva di informazioni e documentazioni per favorire la continuità e l'azione efficace di chi subentra.
- 17.4 La violazione dei doveri è sanzionabile, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
- 18. PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO**
- 18.1 Ogni Socio può rassegnare le dimissioni per iscritto ed in qualsiasi momento.
- 18.2 I Soci decadono:
- a. in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini inderogabili stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b. in caso di inattività, come disciplinata dai regolamenti vigenti e ferma la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
- 18.3 Lo status di Socio si perde anche in caso di radiazione.
- 18.4 Della perdita dello status il Comitato da immediata comunicazione al Comitato Regionale competente per territorio.
- 19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**
- 19.1 Ai Soci, in rapporto alla gravità delle infrazioni e/o trasgressioni compiute in servizio, in violazione dei Principi Fondamentali e del Codice Etico, possono essere applicati i provvedimenti disciplinari del richiamo, dell'ammonizione scritta, della sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi e della radiazione.
- 19.2 Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia disciplinare in vigore per i Corpi Ausiliari delle Forze Armate.
- 19.3 I provvedimenti disciplinari sono comminati previa contestazione del comportamento all'interessato, che deve essere messo in condizione di conoscere:
- a. l'oggetto del procedimento promosso ed i fatti contestati;
 - b. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - d. l'ufficio in cui può prendere visione degli atti;
 - e. il termine entro cui presentare le proprie controdeduzioni ed essere personalmente sentito.
- 19.4 Il Consiglio Direttivo è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Soci del Comitato.
- 19.5 La decisione del Consiglio Direttivo può essere immediatamente esecutiva.
- 19.6 Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è possibile ricorrere in appello presso il Comitato Regionale secondo i regolamenti vigenti.
- 19.7 Il Collegio disciplinare nazionale è competente in ordine ai provvedimenti disciplinari sui Presidenti e sui membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 19.8 Per la disciplina delle fattispecie che comportano l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari, le modalità, i ricorsi, il funzionamento del Consiglio Direttivo in sede disciplinare, il Comitato applica il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 19.9 Il Socio radiato può, con istanza motivata, decorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, chiedere al Presidente Nazionale la riammissione all'interno della Croce Rossa Italiana.
- 20. RICONOSCIMENTI**
- 20.1 Il Comitato propone al Presidente Nazionale i nominativi di Soci o di esterni all'Associazione meritevoli di riconoscimenti ed onorificenze, destinati a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei Principi e degli obiettivi di Croce Rossa.
- 20.2 Tale proposta è formulata nel rispetto di un regolamento, adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, che disciplina le modalità per il conferimento dei riconoscimenti.
- 21. GIOVANI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA**
- 21.1 Il Comitato riconosce il ruolo dei Giovani, ovvero dei Soci di età compresa fra i quattordici ed i trentuno anni, quali agenti di cambiamento, innovatori, ambasciatori interculturali, facilitatori alla pari, mobilitatori delle comunità e sostenitori dei vulnerabili.
- 21.2 Il Comitato riconosce che i Giovani si caratterizzano per essere il presente della Croce Rossa Italiana, prima ancora che il futuro, e sono attivi nel costruire e sostenere comunità che si basano sul rispetto e sulla solidarietà. A tal fine, il Comitato:
- riconosce la necessità di attrarre e coinvolgere, tramite il confronto tra pari, un sempre maggior numero di giovani;
 - si impegna a promuovere lo sviluppo dei giovani tramite la formazione, sia all'interno che all'esterno della Croce Rossa Italiana, a dotare i giovani volontari di adeguati strumenti ed a metterli in condizione di avere un ruolo attivo nella pianificazione, nella conduzione e nella partecipazione, tanto nelle attività volontaristiche quanto nel governo della Croce Rossa Italiana.
 - garantisce l'autodeterminazione dei giovani nella scelta della strategia della Croce Rossa Italiana in ambito giovanile nonché nella scelta, democratica e partecipata, dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Direttivi. A tal fine, il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dei Giovani della Croce Rossa Italiana, approva un documento che traccia la strategia, le idee, le azioni e le peculiarità formative della gioventù, nonché un regolamento che disciplina gli organi rappresentativi dei Giovani a tutti i livelli e le rispettive Consulte, quali luoghi di confronto, aggregazione e definizione delle iniziative con e per i giovani.
- 21.3 Il Comitato applica le indicazioni della Federazione costituenti la "Politica della Gioventù".

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 21.4 I Giovani della Croce Rossa Italiana svolgono attività, anche di confronto, assieme ai Giovani delle altre Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e sono parte attiva delle reti sovranazionali della Gioventù del Movimento Internazionale.
- 21.5 I Giovani della Croce Rossa Italiana, nel rispetto del principio di Neutralità, prendono parte al Forum Nazionale dei Giovani, di cui sono membri, nonché agli organi di coordinamento ed alle piattaforme di rappresentanza giovanile a livello nazionale e territoriale.
- 21.6 L'azione dei giovani è pienamente integrata all'interno dei Comitati della Croce Rossa Italiana. Ad ogni livello le attività di promozione e sviluppo della gioventù e della cittadinanza attiva sono approvate dai Consigli Direttivi dei Comitati della Croce Rossa Italiana e devono rientrare nella relativa programmazione.
- 22. SOSTENITORI DEL COMITATO**
- 22.1 Presso il Comitato è istituito l'Albo dei Sostenitori del Comitato.
- 22.2 All'interno dell'Albo dei Sostenitori sono ricompresi tutti coloro i quali, persone fisiche e giuridiche, condividendo i Principi e gli ideali di Croce Rossa, versano un contributo economico a sostegno dell'azione associativa, per il miglior perseguimento dei fini statutari e per lo sviluppo del Comitato e della Croce Rossa Italiana.
- 22.3 Chi è iscritto nell'Albo dei Sostenitori non è Socio e non è, pertanto, titolare dei relativi diritti.
- 22.4 Chi è iscritto nell'Albo dei Sostenitori ha, comunque, il diritto ad essere periodicamente informato delle iniziative intraprese dal Comitato e degli obiettivi da esso raggiunti.
- 23. ORGANI**
- 23.1 Sono organi del Comitato:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Revisore dei conti.
- 24. ASSEMBLEA DEI SOCI**
- 24.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel Comitato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del presente Statuto.
- 24.2 L'Assemblea dei Soci:
- elegge il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, e può sfiduciarli;
 - approva le linee generali di sviluppo dell'attività del Comitato, consistenti nella carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
 - nomina il revisore dei conti o l'organo esterno di certificazione del bilancio del Comitato. La relazione del revisore o della società esterna o dello studio esterno di revisione è trasmessa all'Assemblea dei Soci ed al Consiglio Direttivo, nonché al Consiglio Direttivo Regionale.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 24.3 L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il Consiglio Direttivo o un terzo dei Soci ne faccia richiesta. Il Presidente si adopera affinché le convocazioni siano equamente divise nell'anno solare. La convocazione è disposta dal Presidente tramite avviso, contenente l'ordine del giorno, affisso all'albo del Comitato almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La seduta straordinaria deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione. L'avviso di convocazione è inviato anche al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana.
- 24.4 L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente, ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
- 24.5 L'Assemblea dei Soci adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, salvo nei casi in cui lo Statuto preveda una maggioranza diversa.
- 24.6 I Soci devono essere presenti personalmente e non è ammessa la delega.
- 24.7 Dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario all'uopo nominato dall'Assemblea, e trasmesso al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana entro i successivi quindici giorni.
- 25. CONSIGLIO DIRETTIVO**
- 25.1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un Vice Presidente e da tre Consiglieri.
- 25.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci del Comitato in possesso del diritto di elettorato attivo. Le modalità di elezione sono stabilite all'interno di un regolamento elettorale approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale. In ogni caso, all'interno del Consiglio devono essere ricompresi entrambi i generi ed un rappresentante dei Giovani della Croce Rossa Italiana.
- 25.3 Il Consiglio Direttivo:
- delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del Comitato, in coerenza con quanto disposto dall'Assemblea dei Soci;
 - predispone la carta dei servizi, il piano delle attività e delle conseguenti iniziative formative, il bilancio di previsione redatto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonché la relazione annuale delle attività ed il bilancio annuale;
 - può nominare un Direttore del Comitato su proposta e indicazione del Presidente;
 - predispone e approva il budget, il bilancio di previsione annuale con la relativa programmazione per l'anno successivo e il bilancio di esercizio e lo invia, previa approvazione dell'Assemblea dei Soci, al Comitato Nazionale attraverso il Comitato Regionale;
 - approva le variazioni di bilancio apportate per raggiungere gli obiettivi approvati dall'Assemblea dei Soci;
 - coordina, anche per il tramite di delegati e referenti di progetto, le attività del Comitato e ne verifica la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- g. può cooptare fino a due membri aggiuntivi provenienti dalla società civile e scelti per particolari meriti e capacità professionali. La cooptazione avviene all'unanimità dei componenti il Consiglio. Le personalità cooptate non hanno diritto di voto, decadono con il Consiglio che le ha cooptate e sono iscritte nell'Albo dei Sostenitori. Non può essere cooptato chi riveste una carica politica.
- 25.4 Alla prima seduta, il Consiglio Direttivo designa al suo interno, e su proposta del Presidente, il Vice Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
- 25.5 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti del Consiglio, prevale il voto del Presidente.
- 25.6 Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. I membri non possono essere rieletti più di una volta consecutivamente nel medesimo ruolo, fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 26. PRESIDENTE**
- 26.1 Il Presidente:
- rappresenta la Croce Rossa Italiana nell'ambito territoriale del Comitato;
 - rappresenta tutti i Soci del Comitato;
 - cura in via esclusiva, salvo delega, i rapporti con le autorità locali e con gli altri enti ed associazioni esterni;
 - esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali e di spesa del Comitato, salvo che non sia stato nominato un Direttore del Comitato, al quale può essere attribuito il potere di spesa;
 - partecipa e rappresenta il Comitato alle Assemblee Regionali e Nazionali dell'Associazione della Croce Rossa Italiana. Può all'uopo delegare un membro del Consiglio Direttivo.
- 26.2 Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, adottare atti di competenza del Consiglio Direttivo, previa ratifica degli stessi nel primo seduta successiva. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio Direttivo, gli atti adottati decadono.
- 26.3 Il Presidente rimane in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. In ogni caso, è immediatamente ineleggibile al ruolo anche chi abbia ricoperto il mandato di vertice del Comitato, eletto o nominato, per oltre otto anni consecutivi. È fatta esclusione per quei Comitati che insistono su un territorio comunale con popolazione pari o inferiore ai diecimila abitanti.
- 26.4 Il Presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di inserimento all'ordine del giorno di almeno un terzo dei componenti. La mozione di sfiducia, che può essere proposta una sola volta nell'arco del mandato, è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla seduta, e provoca la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, nonché l'immediata nomina di un Commissario, che svolge le funzioni attribuite al Presidente, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

27. REVISORE DEI CONTI

27.1 Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, o tra le società di revisione è eletto dai Soci del Comitato alla prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci, convocata subito dopo l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

27.2 Il revisore dei conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

28. INCOMPATIBILITÀ

28.1 Tutte le cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri dei Consigli Direttivi, sono incompatibili:

a. tra di loro nonché con cariche elettive presso un altro Comitato della Croce Rossa Italiana;

b. con il percepimento di emolumenti da parte della Croce Rossa Italiana, nonché dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);

c. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghe, in concorrenza o in conflitto di interessi rispetto a quelli della Croce Rossa Italiana;

d. con la titolarità di cariche nelle associazioni di cui all'articolo 17, comma 2 lettera d) del presente Statuto;

e. con la titolarità di cariche di responsabilità e rappresentatività in partiti e movimenti politici nonché di cariche elettive a seguito delle elezioni amministrative locali – ad eccezione di quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti – provinciali, regionali (ivi comprese le Comunità montane), politiche e per il Parlamento europeo e con la titolarità della carica di assessore, sottosegretario di Stato o ministro. Le cariche elettive di cui al presente Statuto sono incompatibili altresì con la titolarità di incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, sindacati, confessioni religiose e associazioni aventi analoghe finalità a quelle della Croce Rossa Italiana. L'incompatibilità decorre al momento dell'accettazione della candidatura per incarichi elettivi o della nomina per tutti gli altri incarichi.

28.2 Il diritto di opzione si esercita entro cinque giorni dal momento in cui si verifica la situazione di incompatibilità. Il mancato esercizio comporta la decadenza dalla carica cui si è stati eletti.

28.3 La candidatura ad una delle cariche elettive di cui alla lettera e) o la nomina ad una delle cariche di cui alla lettera c) e d) del primo comma, comporta l'immediata decadenza dalle cariche elettive di cui al presente Statuto, ivi comprese quelle di membri del Consiglio Direttivo.

29. COMMISSARIAMENTO

29.1 Il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, dispone il commissariamento del Comitato nei seguenti casi:

a. gravi irregolarità nella gestione, in materia contabile, di rendicontazione, contrattuale, di gestione del personale, di gestione sanitaria;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- b. mancato rimborso, nei termini previsti, al Comitato Nazionale degli oneri del personale di cui si avvale il Comitato ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
 - c. mancato rimborso, nei termini previsti, delle somme anticipate a qualsiasi titolo;
 - d. inosservanza delle direttive nazionali in materie strategiche o con riferimento alle funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
 - e. azioni, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, richiamati all'articolo 2 del presente Statuto;
 - f. impossibilità di funzionamento.
- 29.2 Il commissariamento può essere disposto per un periodo massimo di mesi sei entro i quali va disposta la convocazione dell'Assemblea e l'elezione degli organi del Comitato.
- 29.3 Il commissariamento del Comitato è altresì disposto:
- a. qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero legale per la validità della consultazione;
 - b. a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo e il Presidente;
 - c. in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente o del Consiglio Direttivo nel suo complesso. È ammesso ricorso al Presidente Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
 - d. in caso di decadenza del Presidente dalla carica, conseguente all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione;
 - e. nel caso di Comitati il cui Presidente o i membri del Consiglio Direttivo dallo stesso delegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera e) del presente Statuto siano assenti per più di due volte nello stesso anno solare alle riunioni delle assemblee sovraordinate.
- 29.4 Il commissariamento del Comitato può essere disposto, inoltre, anche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Regionale, nel caso in cui il bilancio annuale del Comitato evidenzi un risultato negativo previa richiesta di relazione e relativo piano di rientro al Consiglio Direttivo del Comitato ed al revisore dei conti. Ove necessario, al relativo ripiano si può provvedere in ambito regionale, previa delibera dell'Assemblea Regionale.
- 29.5 In caso di dimissioni di un Presidente prima della scadenza naturale del mandato, la nomina del Commissario è disposta solo ove il Vice Presidente non assicuri l'ordinaria amministrazione delle attività.
- 29.6 Il Commissario del Comitato:
- a. è un Socio della Croce Rossa Italiana, titolare del diritto di elettorato passivo
 - b. è nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Regionale;
 - c. rimane in carica per un periodo massimo di sei mesi o fino alla risoluzione delle problematiche che hanno determinato il commissariamento;
 - d. esercita, ove non sia disposto altrimenti, i poteri del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- e. non può trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al presente Statuto;
 - f. può essere sostituito prima dello scadere del mandato con la stessa procedura con cui è stato nominato.
- 29.7 Con le medesime procedure può essere disposta la nomina di uno o due Vice Commissari.
- 29.8 Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, qualora si renda necessario un intervento urgente, in conseguenza di atti e comportamenti che possano determinare un pregiudizio grave e irreparabile, il Presidente Nazionale può disporre, sentito per le vie brevi il Presidente Regionale, il commissariamento del Comitato, nominando altresì il Commissario del Comitato. L'atto è sottoposto al Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta successiva.
- 30. SCIoglimento**
- 30.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f) del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, in caso di impossibilità di risanamento, di riorganizzazione sul territorio o di rimodulazione delle attività, di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia contrattuale e di lavoro l'Assemblea Nazionale dispone, anche su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, lo scioglimento del Comitato fatta salva l'eventuale azione di responsabilità.
- 30.2 Verificata la perdita dei requisiti previsti per l'istituzione di un Comitato, su proposta del Comitato Regionale di competenza, previo voto consultivo dell'Assemblea dei Soci del Comitato, da approvare con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, è disposto dal Consiglio Direttivo Nazionale lo scioglimento del Comitato, il trasferimento dei Soci, l'accorpamento del suo territorio ad uno o più Comitati limitrofi, nonché la devoluzione del patrimonio.
- 30.3 Il Comitato può altresì sciogliersi previa delibera di proposta dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei 3/4 dei presenti. La delibera deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana.
- 30.4 Salvo quanto disposto dall'articolo 37 del presente Statuto, in caso di cessazione, estinzione o di scioglimento del Comitato il patrimonio viene devoluto, dopo la liquidazione, all'Associazione della Croce Rossa Italiana che ne cura la redistribuzione attraverso il Comitato Regionale di appartenenza, preferibilmente tra i Comitati limitrofi e previa intesa con il Consiglio Direttivo Nazionale.
- 31. SOSTITUZIONE**
- 31.1 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o nell'attivazione di procedure regolamentari da parte del Comitato, la cui mancata adozione possa provocare grave danno o nocimento all'immagine ed alle attività della Croce Rossa Italiana, il Presidente territorialmente sovraordinato, previa formale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
- 31.2 In caso di grave ed ingiustificata omissione o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti di natura disciplinare nei confronti dei Soci, il Presidente gerarchicamente sovraordinato previa formale diffida ad adempiere entro il

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

termine perentorio di dieci giorni, può assumere ogni iniziativa idonea ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice disciplinare.

32. RAPPORTI CON I COMITATI SOVRAORDINATI

- 32.1 Il Comitato si interfaccia con i Comitati sovraordinati e i relativi organi, a cui riconosce i poteri, le prerogative e le competenze loro attribuite dallo Statuto della Associazione della Croce Rossa Italiana, e si impegna al rispetto delle stesse nei rispettivi ambiti e livelli previsti.
- 32.2 Il Comitato ha diritto di prendere visione degli atti del Comitato Nazionale e Regionale che lo riguardano, secondo quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del presente Statuto.

33. TRASPARENZA

- 33.1 Il Comitato gestisce i rapporti interni in totale trasparenza e pubblica gli atti in un albo all'uopo predisposto sul sito *internet* del Comitato medesimo o, in assenza, su quello del Comitato Regionale.
- 33.2 Presso il Comitato sono conservati:
- il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - il libro dei provvedimenti adottati dal Presidente;
 - il libro dei verbali del Revisore dei Conti;
 - il libro Soci di cui al precedente articolo 14.
- 33.3 I suddetti libri sono tenuti in conformità alla normativa vigente; ogni Socio del Comitato ha diritto di prenderne cognizione.
- 33.4 Ogni Socio del Comitato ha diritto di prendere cognizione degli atti di spesa e del conto consuntivo del Comitato medesimo.
- 33.5 Il Comitato riconosce al Presidente Nazionale nonché al Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana i medesimi diritti di accesso di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Gli stessi possono richiedere copia degli atti del Comitato ivi elencati.
- 33.6 Un Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO V – RISORSE

34. PERSONALE DIPENDENTE

- 34.1 Il personale dipendente è assunto dal Comitato, nei limiti del necessario, nel rispetto del relativo fabbisogno di personale dipendente e compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.
- 34.2 Il Comitato adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro individuato dal Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana.

35. PATRIMONIO ED ENTRATE

- 35.1 Il patrimonio del Comitato è destinato all'assolvimento degli scopi statuari.
- 35.2 Il Comitato reperisce le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività dalle entrate previste dagli articoli 4 e 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come vigente, nonché da ogni altra entrata prevista dal presente Statuto. Costituiscono entrate del Comitato:
- a. le quote associative dei Soci;
 - b. le donazioni, i legati, le eredità ed i lasciti in genere;
 - c. i contributi dello Stato, delle regioni di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentare attività o progetti, realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - d. i contributi delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
 - e. i proventi delle attività espletate e le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f. le provviste previste per le associazioni di volontariato e per quelle di promozione sociale;
 - g. le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;
 - h. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - i. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
 - j. i redditi patrimoniali;
 - k. i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del Movimento internazionale;
 - l. le altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, nel rispetto della legge vigente.
- 35.3 Il Comitato non accetta donazioni, sponsorizzazioni o patrocini provenienti dai proventi di attività contrarie ai Principi Fondamentali.
- 35.4 Entro i limiti definiti dai propri obiettivi, il Comitato acquista, possiede, aliena e amministra qualsiasi bene ritenga opportuno per il perseguimento dei fini statuari e delle finalità sociali.
- 35.5 Il Comitato può costituire e amministrare qualsiasi riserva, assicurazione o fondo per il suo personale o una delle sue attività.
- 35.6 Il Comitato risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- 35.7 I documenti, le determinazioni ed i beni sono archiviati e custoditi, anche in formato digitale consultabile, per continuità di documentazione delle attività e per successivi fini di ricerca.
- 35.8 Il Comitato è tenuto per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al presente articolo, comma 2, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera h), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile previste dalla legge.
- 35.9 Il materiale storico ed archivistico, compresi i beni e l'oggettistica conservati presso il Comitato, gli archivi e le strutture museali della Croce Rossa Italiana, già tutelato ai sensi del vigente Codice dei beni culturali, costituisce patrimonio storico, unico ed inscindibile, della Croce Rossa Italiana e ne forma memoria. Tale materiale è catalogato e gestito nel rispetto di uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 36. ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO**
- 36.1 L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 36.2 Il Comitato rispetta i regolamenti emanati dal Comitato Nazionale in relazione al regolamento finanziario e contabile.
- 36.3 Il Comitato, in ossequio alle disposizioni e per il raggiungimento degli obiettivi del presente Statuto, si attiene all'obbligo di destinare:
- un'aliquota destinata alle operazioni di emergenza;
 - un'aliquota destinata alla cooperazione internazionale;
 - un'aliquota destinata alla formazione dei proprio Soci;
 - un'aliquota destinata al sovvenzionamento del Comitato Regionale C.R.I., a fronte di funzioni e servizi prestati verso i Comitati C.R.I.
- 36.4 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i Soci, neppure in forma indiretta. L'avanzo di gestione è destinato esclusivamente in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 36.5 Il Comitato:
- deve conseguire il pareggio di bilancio, dandone atto nel bilancio annuale;
 - è dotato di autonomia gestionale, economica, finanziaria e patrimoniale;
 - richiede un proprio codice fiscale e può richiedere una propria partita IVA, nel rispetto della legge e del regolamento di contabilità ed organizzazione, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;
 - risponde delle obbligazioni direttamente assunte e non risponde a nessun titolo, ragione e causa di obbligazioni assunte dalle altre strutture territoriali;
 - può richiedere, su deliberazione del proprio Consiglio Direttivo e ricorrendone i presupposti di legge, l'iscrizione al registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In tal caso, assume la denominazione di "Croce Rossa Italiana – Comitato di ONLUS".
- 36.6 A norma del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, nei confronti del Comitato non si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO VI – RAMO ONLUS

37. RAMO ONLUS

- 37.1** Il Comitato – nel rispetto dell'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, secondo cui è iscritto di diritto nel registro provinciale e/o regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nonché a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute, secondo cui è anche organizzazione non lucrativa di utilità sociale a norma dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – può svolgere una o più attività ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 460/97, ove compatibili con le finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana.
- 37.2** Sono comunque da considerarsi ricomprese nelle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, quelle di cui all'articolo 7.2, lettere a), b), d), e), f), nonché di cui all'articolo 8.2, lettere b), c), d), h), i), m) del presente Statuto. Tali attività di cui al comma precedente sono destinate al fine esclusivo di solidarietà sociale ai sensi di quanto previsto all'articolo 10, comma 2 del richiamato decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 37.3** Tutte le attività di formazione del Comitato e dell'Associazione della Croce Rossa Italiana sono ricomprese nelle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) sub 5) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esclusivamente laddove destinate a fini di solidarietà sociale, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto.
- 37.4** Sono altresì ricomprese nelle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) sub 3 – beneficenza – del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 le attività di cui all'articolo 7.2, lettera l) del presente Statuto, laddove destinate a fini di solidarietà sociale, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 2 del medesimo decreto.
- 37.5** Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato può promuovere direttamente od indirettamente iniziative di ricerca, documentazione e comunicazione utili o necessarie alla raccolta di fondi e alla promozione di iniziative di sostegno.
- 37.6** Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti clausole, così come previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460:
- l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale in relazione alle attività svolte nel Ramo ONLUS di cui al presente articolo;
 - il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione del Ramo ONLUS, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e dunque della Croce Rossa Italiana ove presenti;
 - l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione del Ramo ONLUS per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

- d) l'obbligo di devolvere il patrimonio del ramo ONLUS, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri Comitati della Croce Rossa Italiana in quanto ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - e) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
 - f) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
 - g) l'attività del ramo ONLUS è rendicontata con una contabilità separata, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
- 37.7** Per la disciplina del rapporto associativo, delle modalità associative e dei diritti dei Soci, si rimanda integralmente a quanto previsto dal presente Statuto all'articolo 15 commi 3, 4 e 5 e restando assolutamente vietata la temporaneità della vita associativa.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

38. CONTROVERSIE INTERNE

- 38.1 Le controversie che insorgono, direttamente o indirettamente, tra Comitati della Croce Rossa Italiana, tra il Comitato e i Soci, nonché tra i Soci medesimi, inerenti l'interpretazione, l'esecuzione e la validità del presente Statuto, devono preliminarmente essere devolute alla decisione del Comitato Regionale.
- 38.2 Nel caso non sia possibile individuare una soluzione a tali controversie, o in caso di controversie con lo stesso Comitato Regionale o relative ad ambiti territoriali diversi dalla regione di appartenenza del Comitato, la competenza è attribuita al Comitato Nazionale.
- 38.3 In caso di controversia di carattere giurisdizionale relativa all'applicazione ed interpretazione del presente Statuto, il Foro competente è quello di Roma.

39. VEICOLI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

- 39.1 Le norme che disciplinano la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana, emanate con il Testo Unico C.R.I. di riferimento ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano, direttamente e senza necessità di altro recepimento, in tutte le articolazioni dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

40. NORME TRANSITORIE

- 40.1 Il computo degli otto anni che determina l'ineleggibilità di cui agli articoli 25.6 e 26.3 comincia a decorrere dalle elezioni indette con la tornata elettorale avviata con ordinanza del Presidente Nazionale della C.R.I. n. 286/2015.
- 40.2 In ogni caso non sono considerati nel computo i mandati espletati nella C.R.I. ente di diritto pubblico sotto i previgenti Statuti.

41. ADOZIONE E MODIFICHE

- 41.1 Eventuali modifiche o revisioni del presente statuto sono proposte dall'Assemblea dei Soci e approvate con ordinanza del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto 16 aprile 2014 del Ministro della Salute.

CROCE ROSSA ITALIANA

STATUTO DEL COMITATO DI

conforme allo Statuto-tipo dei Comitati C.R.I., adottato ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 16 aprile 2014 e dell'articolo 21.14 dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana



Croce Rossa Italiana

ALLEGATO 1

L'ambito territoriale del Comitato di comprende i seguenti Comuni:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)



Numero del Repertorio.

Numero della Raccolta.

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di
....., dinanzi a me dott., Notaio re-
sidente in, con studio in, i-
scritto nel Collegio Notarile del Distretto di
.....,

è presente:

-, nato a il, re-
sidente in, Via, domiciliato per
la carica in, ove appresso, il quale interviene
al presente atto in qualità di Presidente e legale rappresen-
tante del Comitato denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato
di" con sede in, Via
....., codice fiscale e partita iva
....., che ha assunto la nuova denominazione a segui-
to di quanto previsto dall'art. 45 delle norme transitorie
dello Statuto Nazionale allegato all'atto Costitutivo della
"Associazione della Croce Rossa Italiana", rogato in data 29
dicembre 2015 dal Notaio Elisabetta Mussolini, Notaio in Roma,
rep. n. 3.132, registrato a Roma 4 il giorno 4 gennaio 2016 al
n. 50 serie 1T e successiva modifica, della Delibera n.64 a-
dottata il 21 dicembre 2016 dal Consiglio Direttivo Nazionale

della Croce Rossa Italiana che, in copia fotostatica si allega al presente atto, avendone i poteri, quale presidente, atti tutti allegati al presente atto;

Il comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo,

Premesso:

-che, a norma dell'art.2 della legge 4 novembre 2010, n.183, il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 ha disciplinato la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), fondata il 15 giugno 1864, eretta originariamente in corpo morale con Regio Decreto 7 febbraio 1884 n.1243,

- che il Comitato **"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI**" ha assunto al 1° gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.1- bis, comma 1 del D.Lgs. 28 settembre 2012 n. 178;

- che con atto a rogito Notaio in data, Rep.n., Racc.n., registrato a il al n.serie, il Comitato ha adottato e depositato lo Statuto;

- che con atto a rogito del Notaio Elisabetta Mussolini di Roma, in data 29 dicembre 2015, Rep.n. 3132, Racc.n. 2134, registrato a Roma 4 in data 4 gennaio 2016 al n. 50 Serie 1T, è stata costituita l'Associazione di promozione sociale denomi-

nata "Associazione della Croce Rossa Italiana", in breve anche "C.R.I.";

- che ai sensi dell'art. 45 delle norme transitorie dello Statuto allegato all'atto Costitutivo della "Associazione della Croce Rossa Italiana" sopra citato, **"i Comitati Locali assumono la denominazione di Comitati"**;

- che pertanto il Comitato denominato "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di", ha assunto l'attuale denominazione **"CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI"**;

- che dal giorno 1 gennaio 2016, l'Associazione è l'unica società Nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario, conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti ed autorizzati dai presenti atti; l'Associazione subentra alla C.R.I. nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nella ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;

- che in data 21 dicembre 2016, con delibera n. 64 del Consiglio Direttivo Nazionale della Croce Rossa Italiana, già allegato al presente atto, è stato approvato il nuovo schema di Statuto tipo dei Comitati C.R.I.;

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
il signor, nella sopradetta qualità, con tutti
i poteri allo stesso spettanti adotta e deposita in nome e per
conto del Comitato, lo statuto vigente, redatto in conformità
dello statuto tipo di cui sopra, e lo consegna a me Notaio
perché lo tenga a raccolta nei miei atti e ne rilasci copie,
così che il Comitato possa adottare i conseguenti adempimenti
e possa provvedere alla funzionalità dei propri organi.

Con detto Statuto il Comitato assume la denominazione di **"CRO-
CE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI"**.

Detto statuto, comprensivo dell'allegato 1, si allega al pre-
sente atto.

Il Comitato ha sede in, Via, Ne
costituiscono sedi operative quelle istituite a norma di Sta-
tuto.

Il Comitato ha durata illimitata.

Il Comitato ha lo scopo indicato nell'allegato statuto.

L'ambito territoriale del CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI
..... è costituito dall'area di cui all'allegato 1
allo statuto, area descritta con l'elencazione dei Comuni ri-
compresi.

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte sono a
carico del Comitato CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI
..... •

Si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "**A**": delibera n. 64 del 21 dicembre 2016 del Consiglio Direttivo Nazionale della C.R.I. di approvazione del nuovo schema di Statuto tipo;
- sotto la lettera "**B**": Statuto del Comitato.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne già preso conoscenza.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto da persona di mia fiducia e da me completato per cinque pagine di due fogli di cui ho dato lettura al comparente che l'approva e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore-